

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei Prof.ri:

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Andrei	Simona	NDRSMN66C47D612V
Aniello	Roberta	NLLRRT61M45I855T
Botta	Angela	BTTNGL69C57H703Y
Bottino	Flora	BTTFLR70E63C495B
Bucciarelli	Claudio	BCCCLD62D02F839P
Buscemi	Concetta Eleonora	BSCCCT78B60F899F
Cristadoro	Sara	CRSSRA78S67H501K
Damato	Luisa	DMTLSU71P68F839O
Desideri	Giuseppe	DSDGPP66R29F839A
Di Diana	Antonella	DDNNNL70L47F839I
Di Santo	Carmela	DSNCML72E53A512F
Emanuele	Elisabetta	MNLLBT71H58F839Q
Finelli	Claudio	FNLCLD73B27F839W
Giorgi	Emiliano	GRGMLN74E14D542L
Grattarola	Atala	GRTTLA63D44F839Z
Guarducci	Susanna	GRDSNN62D58D612G
Iannicelli	Carmine	NNCCMN64H25B922V
Landi	Walter	LNDWTR63L22H592K
Mancaniello	Antonella	MNCNNL58M67D612K
Melissano	Fausto Luigi	MLSFTL60S19D237S
Parisi	Valentina	PRSVNT71H54A089P
Pezone	Luisa Nicla Serena	PZNLNC78R55A512V
Pisu	Antonella Rita	PSINNL66H59H856M
Prodomo	Raffaele	PRDRFL66A22I234S
Savino	Liliana Angela	SVNLNN65L41A662V
Sermasi	Carla	SRMCRL64B42C265S
Spinavaria	Maria	SPNMRA76C66C351A

1

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Trois	Tiziana	TRSTZN67E58B354T
Vacante	Manuela	VCNMNL76M54H269N

rappresentati e difesi – come da procura in calce al presente atto – dall’avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell’art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.199.79.549 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONTRO il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso come in atti;

NONCHÉ CONTRO: Assunto Barbara ed altri, interventori *ad opponendum* rappresentati, difesi e domiciliati come in atti dagli avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini;

E NEI CONFRONTI DI Bagnariol Saverio, nato a Terracina il 19.01.1959 (C.F. BGNSVR59A19120A) e residente in Latina alla Via Emilia n. 58 (cap 04100), **PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A)** del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nonché delle successive rettifiche meramente confermatrice ai fini di cui è causa; **B)** dell’Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 – 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; **C)** dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; **D)** dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; **E)** dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; **F)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse della ricorrente.

NEL RICORSO (iscritto al R.G n. 10893/2018) proposto per l'annullamento e/o la riforma del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018, recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta in quanto risultati idonei all'esito dei test preselettivi, degli atti concorsuali e di ogni provvedimento presupposto (ivi inclusi il Bando, il DM n. 138/2017), meglio generalizzati nell'atto introduttivo del giudizio.

FATTO

I ricorrenti sono docenti in servizio presso l'Amministrazione resistente che, siccome in possesso dei requisiti di ammissione, partecipava al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

In data 23 luglio 2018, affrontavano i *test* preselettivi all'esito dei quali risultavano esclusi non rientrando in posizione utile, ossia entro il limite pari a 3 volte i posti messi a concorso (8.700) secondo quanto previsto dalla *lex specialis* quale soglia di idoneità.

La determinazione della soglia di idoneità, tuttavia, risultava palesemente irragionevole, in quanto non ancorata ad un giudizio di sufficienza circa il possesso di un adeguato livello di conoscenza e competenza in capo ai candidati. Pertanto, con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnavano l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018, insieme agli atti concorsuali e ad ogni provvedimento presupposto (ivi inclusi il Bando, il D.M. n. 138/2017), deducendo svariati motivi di doglianza.

In particolare, contestavano la definizione di una soglia di ammissione superiore alla sufficienza, la illogica determinazione dei criteri di valutazione, la individuazione di quesiti erronei, le modalità tecniche di svolgimento della prova. Il ricorso veniva discusso alla camera di consiglio del 20 novembre 2018 per la trattazione della domanda cautelare, che veniva respinta da codesto ecc.mo Tribunale.

A seguito di apposito gravame, il Consiglio di Stato riformava la decisione cautelare e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

prova scritta che veniva sostenuta in apposita sessione straordinaria fissata per il giorno 13 dicembre 2018.

* * * * *

Accadeva quindi che i ricorrenti sostenevano le prove concorsuali, scritta e orale, superandole brillantemente a riprova del possesso di un bagaglio di competenze e conoscenze professionali senz'altro adeguate ad assumere le funzioni direttive.

Terminato l'*iter* procedimentale ed esauriti i colloqui, il Ministero resistente approvava la graduatoria nazionale di merito con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**doc. 1**).

Inopinatamente, in detta graduatoria il nominativo dei ricorrenti figuravano quali candidati ammessi “con riserva” ancorché risultati vincitori della selezione, a fronte dei giudizi positivi formulati dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle prove sostenute.

Con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019 (**doc. 2**), il Ministero resistente comunicava l'avvio delle operazioni telematiche di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori al fine di consentire la presa di servizio a decorrere dal 1° settembre 2019.

* * * * *

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti – rappresentati e difesi come in epigrafe – propongono motivi aggiunti chiedendone l’annullamento e/o la riforma siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) ILLEGITTIMITÀ PROPRIA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E ASSORBIMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati sono affetti da autonomi vizi di illegittimità propria in quanto sono espressione di un uso sviato dei poteri amministrativi attribuiti dall’ordinamento giuridico per la selezione dei soggetti idonei a svolgere le funzioni pubbliche.

Come rilevato in fatto, a seguito dell’ammissione con provvedimento giudiziale, i ricorrenti hanno brillantemente superato tutte le prove concorsuali, posizionandosi utilmente in graduatoria ai fini della nomina, così dando prova chiara ed indiscutibile di essere in possesso delle capacità e competenze professionali necessarie ad assumere l’incarico direttivo.

In tal senso, giova evidenziare che ai sensi dell’art. 6 della *lex specialis* la prova preselettiva verteva su aree tematiche strettamente attinenti alle attività

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

istituzionali e alle mansioni proprie del ruolo dirigenziale, come si evince *ictu oculi* dall'elencazione delle materie oggetto della prova.

In altri e più chiari termini, la prova preselettiva non costituiva uno strumento volto a ridurre il numero dei candidati sulla base dell'accertamento di mere conoscenze generali o di logica (come usualmente accade nelle procedure di reclutamento), quanto piuttosto rappresentava una fase preliminare che era intimamente connessa alle successive prove concorsuali per tipologia e contenuti dei quesiti.

Ne deriva che, così come disciplinata, i test preselettivi avevano la stessa finalità della selezione di merito, mirando a verificare, sebbene con un minore livello di approfondimento, l'idoneità dei candidati a ricoprire il ruolo dirigenziale.

Orbene, il superamento delle prove concorsuali, sicuramente connotate per un elevato tasso di difficoltà, dimostra in modo inequivoco l'inadeguatezza e l'irragionevolezza dei predetti test, del tutto inadeguati ad effettuare una seria, oggettiva ed imparziale scrematura dei candidati sulla base delle loro attitudini e capacità, in patente violazione del principio meritocratico.

Al riguardo, va evidenziato che la piena coincidenza delle materie trattate sia nella prova preselettiva che nelle prove concorsuali, consente di ritenere operante il principio di assorbimento, già da tempo consolidato nella giurisprudenza amministrativa.

E' stato infatti precisato che *«Nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'accertamento delle prove preliminari di un concorso è del tutto sovrapponibile a quello delle successive e più analitiche prove scritte ed orali, il superamento di queste ultime,*

7

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

da parte del candidato provvisoriamente ammesso con provvedimento cautelare del TAR, determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta, secondo il c.d. "principio di assorbimento", che, quindi, non opera nelle procedure concorsuali articolate in due distinte fasi relative ad accertamenti aventi oggetto diverso, di cui una prodromica all'altra, che di conseguenza devono entrambe concludersi positivamente» (cfr. ex multis TAR Sardegna, 4 marzo 2003 n. 256).

Diversamente opinando, si perverrebbe al paradosso di considerare prevalente il risultato di una verifica superficiale (e, come rilevato, distorta ed illegittima) sulle competenze e capacità dei candidati rispetto al vaglio più penetrante e complesso condotto dalla Commissione esaminatrice sui medesimi profili.

Peraltro, va considerato che il principio in questione è stato applicato dal Giudice amministrativo in relazione alla precedente tornata concorsuale, su una vicenda assolutamente analoga, laddove si è stato rilevato come «*costituisca, nella specie, dato non contestato che l'appellante, a seguito dell'ammissione con riserva, ha superato le prove scritte e orali, con conseguente "assorbimento" dell'esito negativo delle prove preselettive*» (cfr. Cons. Stato. Sez. VI, 19 gennaio 2016 n. 169).

Ma non solo!

La circostanza dedotta, e quindi il superamento delle prove selettive di merito, costituisce un profilo di fatto che senz'altro rileva ai fini dell'esercizio dei poteri conformativi del Giudice adito legittimando, così, la stabilizzazione degli effetti

derivanti dall'ammissione con riserva, come costantemente rilevato dal Giudice Amministrativo, da ultimo anche con riferimento al concorso docenti 2016. (cfr. Cons. Stato VI sezione 8.5.2019 n. 2981 e TAR – LAZIO – Roma 3° bis 18.6.2019 n. 7912).

Ne deriva, quindi, la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati, non avendo il Ministero resistente tenuto in considerazione l' idoneità concorsuale conseguita dalla ricorrente a seguito del superamento delle prove selettive che, con ogni evidenza, superava la valutazione negativa relativa ai test preselettivi.

2) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Il decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito del concorso *de quo* ed i successivi atti vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/consequenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con ogni evidenza, infatti, l' illegittimità degli atti endoprocedimentali dell' *iter* concorsuale, oggetto di contestazione da parte della ricorrente, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio tempore* adottati, determinandone l' invalidità per le medesime ragioni giuridiche.

Ne deriva quindi la necessità di estendere il giudizio anche ai provvedimenti di cui in epigrafe ai fini della procedibilità della domanda. Come noto, infatti, costituisce *ius receptum* che «*In materia di concorsi pubblici l' approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a*

*quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame» (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398).*

Per tuziorismo difensivo e completezza di analisi, si riproducono integralmente le eccezioni e deduzioni difensive contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, che, a seguito della rinuncia alla trattazione della istanza cautelare, non sono state ancora trattate da codesto ecc.mo Tribunale.

« M O T I V I I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

Ai fini della valutazione della censura in esame, tuttavia, occorre preliminarmente illustrare le peculiari (e del tutto irragionevoli) modalità di selezione adottate dal Ministero resistente.

L'art. 6 della lex specialis disciplinava la prova in parola, della durata di 100 minuti, che consisteva nella somministrazione di 100 items, estratti da una banca dati di quattromila quesiti attinenti ad 8 aree tematiche.

I criteri di valutazione scelti comportavano l'attribuzione di un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ogni risposta non data ed infine la decurtazione di punteggio (-0,3) per ogni risposta errata.

Non veniva poi predeterminato un punteggio minimo per il superamento del test in quanto il bando disponeva l'ammissione di un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (ossia 8.700), e ciò indipendentemente dal punteggio ottenuto.

In tal modo, quindi, i candidati erano messi ingiustamente nella condizione di non poter conoscere preventivamente la soglia di ammissione, così essendo indotti a rispondere a tutte le domande, anche a quelle dubbie, pur in presenza di una forte penalizzazione del punteggio.

Al riguardo, si consideri che il programma predisposto dal Ministero resistente si caratterizzava per una rigida serialità nella somministrazione degli items, non essendo consentito ai candidati di passare alle domande successive senza prima rispondere al quesito sottoposto in ordine progressivo, né tanto meno era stata predisposta una schermata di riepilogo delle sole domande incerte.

La limitazione, invero, condizionava profondamente lo svolgimento della prova. Come noto, infatti, nelle selezioni computerizzate con quesiti a risposta multipla, gli items sono sostanzialmente raggruppabili in tre categorie: a) quelli di cui si conosce la risposta; b) quelli di cui non si conosce immediatamente la risposta, ma che si ritiene di poter individuare sulla base di ragionamenti inferenziali sulla base di quanto già si sa; c) quelli la cui risposta non è nota e non è neanche facilmente deducibile.

Orbene, il programma di somministrazione impediva ai candidati ogni minima strategia nella gestione del tempo a disposizione siccome non potevano rispondere da subito alle domande certe (quelle di tipo a) ed accantonare momentaneamente le domande incerte (quelle di tipo b).

Si tenga, poi, conto che ai candidati non era neanche consentito far uso di carta per appuntarsi dubbi o segnarsi le domande sulle quali tornare per ulteriori riflessioni!

Ma vi è di più. Molti items avevano un contenuto meramente mnemonico e non certo pedagogico-selettivo, ossia non si agganciavano ad un insieme di conoscenze pregresse dal quale inferire un ragionamento logico, bensì richiedevano un mero sforzo di immagazzinamento di informazioni per poter rispondere.

Inoltre, nella batteria dei quesiti, nonché in quelli poi somministrati il giorno della prova, risultavano gravemente mancati proprio le domande attinenti all'area didattica, formativa ed educativa, mentre erano di gran lunga superiori quelle relative a materie giuridiche e di contabilità di stato.

Senza poi dire della formulazione ambigua o erronea adottata in numerosissimi quesiti.

Ma sul punto si rinvia infra.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70126
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Alla luce di quanto sin qui rilevato, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.

I.1) In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive» (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura computer based fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il favor participationis.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100 punti (corrispondente al punteggio

conseguito dal candidato collocato nella posizione n. 8.700), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

1.2) Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM 3 agosto 2017 n. 138 (art. 8), prima, e la lex specialis (art. 6), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

*Ed invero, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento (**doc. 9**), aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.*

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi ogni 7 anni circa (2004 – 2011 – 2017), ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.900) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti scolastici per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

Peraltro, occorre rimarcare che il rilievo formulato dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione è stato rigettato sulla scorta di motivazioni tautologiche e generiche: l'affermazione secondo la quale sarebbe ostativa «l'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale» (cfr. preambolo del D.M. n. 138/2017), infatti, si risolve in una mera ed indimostrata clausola di stile.

Basti solo evidenziare che l'art. 8 del bando prevede che anche le prove scritte si svolgano secondo una modalità computerizzata, sicché le sedi individuate e già attrezzate con le necessarie dotazioni tecnologiche per l'espletamento della prova preselettiva sono sicuramente sufficienti ad ospitare il maggior numero di candidati che deriverebbe dall'incremento della soglia di ammissione. Con ogni evidenza, quindi, non vi erano ragioni organizzative tali da giustificare il diniego all'aumento della platea dei candidati. Né peraltro appare sostenibile affermare la sussistenza di un aggravio sensibile dei costi che potrebbe scaturire dalla necessità di costituire un numero maggiore di sottocommissioni, e ciò alla luce degli onorari oltremodo contenuti da corrispondere a ciascun componente ai sensi del D.I. 12 marzo 2012.

I.3) Ma vi è di più! Come evidenziato nei punti che precedono, il bando prevedeva una forte penalizzazione nell'ipotesi di risposte sbagliate (pari a – 0,3 pt.).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il criterio di valutazione, si ribadisce, appare fortemente irragionevole in assenza di una predeterminazione della soglia minima di superamento della prova, circostanza che rendeva impossibile approntare qualsiasi strategia da parte dei candidati. Questi, quindi, sono stati ingiustamente indotti a fornire una qualsiasi risposta, forzando anche i casi in cui avevano dubbi o perplessità, dal momento che non potevano a priori valutare la convenienza del proprio comportamento sulla base di un calcolo probabilistico.

Ad ogni modo, occorre eccepire che la decurtazione di punteggio si rivela un'opzione di per sé illogica in quanto non utile a rendere oggettivo il giudizio.

*Del resto, nella precedente tornata concorsuale (**doc. 10**), il Ministero resistente aveva correttamente equiparato l'omissione di risposta alla risposta sbagliata, assegnando in entrambi i casi il punteggio pari a 0. Di talché appare ancor più immotivata la scelta di discostarsi da precedenti orientamenti penalizzando gli errori commessi, e ciò tanto più alla luce del fatto che la selezione era diretta ad individuare i candidati idonei a ricoprire un ruolo dirigenziale, cosicché è essenziale procedere alla verifica attenta delle capacità e competenze manageriali, piuttosto che di conoscenze nozionistiche in ordine alle materie d'esame.*

Orbene, come segnalato dai più affermati studiosi del settore, il test a risposta multipla rientra nelle prove c.d. oggettive, ossia caratterizzate per una verifica di abilità, conoscenze o competenze sulla base di una serie di quesiti (o stimoli chiusi), ciascuno dei quali è corredato da due o più risposte chiuse. In altri e più chiari termini, il candidato non fornisce un'autonoma elaborazione, bensì effettua la scelta della risposta ritenuta esatta tra varie opzioni sottoposte.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

In tal modo, si consente la possibilità di predefinire il punteggio da assegnarsi a ciascuna domanda a seconda che la risposta risulti esatta, sbagliata o omessa, così neutralizzando l'alea di giudizio in capo all'esaminatore. La soglia di accettabilità viene fissata solitamente al 60% del punteggio massimo.

Si tratta di un sistema che, tuttavia, presenta chiari limiti in quanto incentra la valutazione del candidato prevalentemente sul c.d. pensiero riproduttivo, di tipo quindi meccanico, analogico e ripetitivo.

Nella tipologia di selezione in questione, quindi, è fondamentale non solo la strutturazione del quesito (e sul punto si rinvia infra), ma anche la determinazione dei criteri di assegnazione dei punteggi.

In relazione a tale profilo, gli studiosi sono concordi nel ritenere superflua la penalizzazione relativa al punteggio sulle domande sbagliate ai fini dell'esame del candidato, dal momento che non assume un'incidenza statisticamente rilevante.

Ma non solo. L'applicazione della medesima decurtazione a tutte le opzioni errate (c.d. distrattori) finisce per non consentire l'emersione di un giudizio attendibile sulle capacità del candidato, in quanto equipara la valutazione a prescindere dalla gravità dell'errore commesso.

E' noto, infatti, che la funzione tipica dei distrattori è quella di evitare che il candidato fornisca la risposta esatta per puro caso, provando così ad indovinare (c.d. congettura multipla o multiple guess), e quindi essi devono rispondere ad alcune caratteristiche essenziali (ad es. le possibilità alternative sottoposte al candidato devono essere di numero congruo, almeno quattro; devono avere un contenuto plausibile senza però fornire

18

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

involontariamente indizi utili per l'identificazione della risposta esatta; devono essere congruenti con la domanda posta; devono essere formulati con lo stesso grado di complessità e devono avere la medesima lunghezza).

Le risposte inesatte, tuttavia, possono più o meno avvicinarsi alla risposta corretta e, in alcuni casi, avere anche un contenuto parzialmente vero, pertanto è affetta da un evidente vizio di illogicità la definizione di un identico criterio di valutazione in presenza di distrattori che si differenziano profondamente per l'importanza dell'errore commesso.

Senza poi dire della chiara distorsione del meccanismo selettivo che tale scelta è suscettibile di determinare.

Ed infatti a parità di risposte corrette fornite, si introduce una differenziazione ingiustificata tra candidati che hanno ommesso di rispondere e candidati che hanno fornito una risposta sbagliata, ancorché il livello di preparazione dimostrato sia assolutamente identico.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei parametri indicati per l'assegnazione del punteggio laddove prevedono la penalizzazione del punteggio.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ISTRUTTORIO. SVIAMENTO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Occorre inoltre eccepire un ulteriore profilo di illegittimità della procedura posta in essere, da individuare nella circostanza che la selezione si è fondata su items risultati poi in gran parte errati, di cui uno anche somministrato nel corso della prova.

La predisposizione di quiz erronei, ambigui o comunque fuorvianti, invero, ha prodotto uno sviamento ingiustificato nella preparazione dei candidati, ingenerando confusione e quindi falsificando l'esito della selezione.

Nell'ipotesi di quiz a risposta multipla, infatti, l'oggettività del giudizio deve essere garantita dalla corretta formulazione dei quesiti, che devono rispondere ad alcuni criteri imprescindibili. In particolare, secondo gli studiosi del settore, la domanda: 1) deve essere chiara e completa, puntualizzando in modo esplicito il quesito sottoposto al candidato; 2) deve essere congruente con le risposte (tutte plausibili) dal punto di vista sintattico-grammaticale, sicché quesito e distrattori siano proposizioni ben accordate, concatenate e di senso compiuto; 3) non devono includere elementi informativi non necessari, sovrabbondanti o fuorvianti.

Nella vicenda di cui è causa, gli items predisposti dal Ministero resistente sono risultati del tutto inadeguati ad assicurare una selezione oggettiva ed imparziale.

Al riguardo, occorre innanzi tutto evidenziare la patente inesattezza della risposta (ritenuta tuttavia quella giusta dal correttore) relativa ad un quesito che è stato sottoposto ai candidati in sede di esame, ossia il seguente:

«Il dirigente scolastico può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica secondo la legge 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità?»

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

- A) Per avere un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola*
- B) Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico*
- C) Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento*
- D) Per sostituire i docenti assenti nelle attività programmate».*

Orbene, la risposta esatta indicata dal Ministero resistente sarebbe stata la C.

Tuttavia, come si evince dalla mera lettura del dato normativo, l'art. 1, co. 83, della L. n. 107/2015, prevede testualmente che: «Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica», così riportando il medesimo senso letterale che si ricava dalla risposta B.

Ne deriva pertanto che o la risposta C deve essere considerata come errata e la risposta B corretta, con conseguente rideterminazione dei punteggi assegnati ai candidati, ovvero il quesito stesso deve ritenersi ambiguo, potendo dar luogo a due risposte corrette, sicché va estromesso dal computo.

Come poi rilevato, numerosi items presenti nella banca dati sono risultati erronei.

A titolo esemplificativo, si pensi al quesito n. 7.26: «La responsabilità amministrativa del Dirigente scolastico si configura...»: la risposta corretta non è chiaramente la A, come indicato dal Ministero resistente, ossia “solo in caso di dolo”, dal momento che la responsabilità sussiste anche nelle ipotesi di colpa grave ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

*Ed ancora. Il quesito n. 9.462 recita: «Come è chiamato in Francia il capo d'Istituto del Collège?». Anche in questo caso è del tutto sbagliata la risposta indicata dal Ministero resistente, ossia la A (Proviseur), in luogo della risposta B (Principale), dal momento che, come noto, i capi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado (Collège) sono appunto definiti Principal, a differenza degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Lycée): al riguardo, a dimostrazione della censura, si fa rinvio a quanto risulta nel documento pubblicato da Eurydice (rete europea di informazione sull'istruzione), nel rapporto "I capi di istituto nell'Unione Europea" svolto con sostegno finanziario della Commissione europea (rinvenibile sul sito <https://digilander.libero.it/paoquint/CapIstEuropa.htm> ovvero in modalità cartacea con i seguenti riferimenti bibliografici ISBN 2-87116-252-2, **doc. II**).*

Ma vi è di più. Molti quesiti rispondevano ad una logica meramente nozionistica e di eccessivo dettaglio su aree tematiche attinenti la sfera del diritto in generale, piuttosto che delle sole branche giuridiche strettamente afferenti alla funzione di dirigente scolastico (ad es. legislazione scolastica, diritto amministrativo, ecc.).

Sempre a titolo esemplificativo, si considerino le domande n. 7.114 («In caso di eccesso colposo di legittima difesa, chi si difende: A risarcisce solo il danno dovuto all'eccesso di legittima difesa; B risarcisce l'intero danno; C non risarcisce il danno causato all'aggressore; D risarcisce il danno, decurtato di percentuali stabilite per legge»), n. 7.483 («In quanto tempo si compie l'usucapione di beni immobili, quando NON ricorrono i presupposti per l'usucapione abbreviata?: A venti anni; B quindici anni; C dieci anni; D venticinque anni»).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

La natura speciosa delle domande, del resto, caratterizzava anche i quesiti relativi ad altre aree tematiche (ad es. cfr. quesito n. 2.34 «Secondo Invernizzi (2002) le attività attraverso le quali si articola la professione di addetto alle relazioni pubbliche sono: A servizi di base, servizi specializzati, attività manageriali; B servizi di base, attività manageriali, attività di reputazione; C attività manageriali, servizi funzionali, attività di reputazione; D attività manageriali, servizi di consulenza, servizi funzionali»).

Orbene, la connotazione ambigua ed erronea di molti quesiti, presenti nella banca dati ed anche somministrati nel corso della prova, è sicuramente idonea a falsificare il risultato finale.

Secondo giurisprudenza costante e consolidata, infatti, «Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 4902).

In tal senso, infatti, «Nelle prove concorsuali basate su domande a risposta multipla, da svolgersi entro un tempo determinato, ogni quesito deve essere chiaro nel contenuto e riconducibile al programma d'esame. La risposta esatta deve essere individuata in base a regole scientifiche, giuridiche o relative ad altri ordinamenti di settore, escludendo ambiguità ed incertezze. La soluzione del quesito non può raccordarsi ad un giudizio

probabilistico, ma deve scaturire da un corretto iter logico ed interpretativo delle norme di settore che regolano la vicenda» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7984).

Ne deriva, pertanto, che sussiste la potestas iudicandi del giudice amministrativo sui contenuti della prova nei limiti ordinari del sindacato sugli accertamenti tecnici.

Al riguardo, costituisce ius receptum che «Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione dei quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all'area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione.

Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame.

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In conclusione, quindi, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati a fronte di un questionario sottoposto in sede concorsuale caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, che quindi rende la selezione in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Non solo, il modus operandi adottato viola palesemente i principi fondamentali che caratterizzano le procedure concorsuali, sanciti dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dal momento che la selezione in parola di certo non si configura quale meccanismo oggettivo e trasparente, idoneo a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di dirigente scolastico.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE.

CARENZA ORGANIZZATIVA ED ISTRUTTORIA.

Ad integrazione ed in stretta relazione con il motivo che precede, vale osservare che il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di visualizzare nonché avere copia dell'elaborato corretto.

Terminata la prova, infatti, appariva sul monitor soltanto il punteggio complessivo, sicché non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date.

Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni. A differenza delle modalità tradizionali, infatti, nella procedura di cui è causa non è possibile per il candidato verificare ex post la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema, non essendo stato stampato alcun elaborato.

Peraltro, stante i divieti imposti dalla lex specialis, i candidati non erano neanche nelle condizioni di appuntarsi su un foglio le risposte fornite, di talché qualsiasi verifica – se non fatta seduta stante – avrebbe necessariamente richiesto un ingente sforzo mnemonico.

In modo assolutamente illegittimo, quindi, il Ministero resistente ha pubblicato sulla piattaforma informatica “Polis” gli elaborati corretti soltanto in data 30 luglio 2018, ossia a distanza di una settimana dallo svolgimento della prova.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In tal senso, il contestato modus agendi viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l'oggettività della selezione.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO.

Come rilevato in fatto, il Ministero resistente ha rinviato la prova preselettiva, fissando la data di espletamento per il giorno 23 luglio 2018 e pubblicando la banca dati contenente i quesiti da studiare soltanto in data 26 giugno 2018.

E' di tutta evidenza che lo slittamento della prova ha determinato un'oggettiva disparità di trattamento nella platea dei candidati, penalizzato quei docenti che, siccome in servizio negli istituti di istruzione secondaria superiore, erano impegnati nella preparazione degli alunni e successivamente nello svolgimento degli esami di Stato, quali membri delle commissioni nominate.

Con O.M. 2 maggio 2018 n. 350 (doc. 12), infatti, l'inizio della sessione d'esame di maturità era stata fissata per il giorno 20 giugno 2018, essendo calendarizzate le tre prove scritte nei giorni 20, 21 e 25 giugno, cui poi hanno fatto seguito le prove orali che si sono protratte nel mese di luglio, anche inoltrato a seconda degli istituti scolastici; e ciò a

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

differenza di quanto invece avvenuto nei cicli scolastici di ordine inferiore (infanzia e primo ciclo), che si concludevano abbondantemente entro la fine dello stesso mese di giugno.

*La circostanza in parola era stata ben segnalata al Ministero resistente ed era assurda anche agli onori della cronaca (**doc. 13**), con la ragionevole richiesta degli oltre quindicimila docenti interessati di far slittare ulteriormente il test preselettivo al fine di garantire condizioni minime di equità.*

In tal senso, è chiaro che il protrarsi degli impegni lavorativi ha finito con il pregiudicare soltanto una specifica categoria di candidati, i quali hanno avuto certamente meno tempo per prepararsi a sostenere la prova in questione, ma non solo: il carico lavorativo (audizione degli alunni, valutazione, verbalizzazione delle attività, ecc.) ha altresì comportato un dispendio di energie fisiche, mentali e nervose, suscettibile di compromettere inevitabilmente lo studio dei quiz.

Si tratta di un pregiudizio ancor più grave, sol che si consideri la natura meramente mnemonica dei test d'esame.

Orbene, non vi era alcuna ragione di ordine organizzativo che giustificava il rifiuto a consentire lo slittamento della prova anche solo di pochi giorni, tenuto conto che la previsione del Ministero resistente è quella di arrivare alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico (settembre 2019), sicché vi era sicuramente tempo sufficiente ad espletare l'intero corso-concorso.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità delle operazioni selettive siccome, in patente violazione dei principi di ragionevolezza, equità, imparzialità e par condicio, si sono caratterizzate per una grave disparità di trattamento fra i candidati.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al fumus boni iuris, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, si evidenzia che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai ricorrenti, che deriva – in re ipsa – dall'esclusione dal prosieguo delle operazioni selettive.

L'illegittima soglia di sbarramento imposta dal Ministro resistente all'esito di tests meramente mnemonici, infatti, preclude la possibilità di sottoporsi alle prove concorsuali e, quindi, di godere della chance di dimostrare le proprie capacità e competenze professionali sul merito degli argomenti d'esame.

In tal modo, quindi, i ricorrenti vedono compromesso ingiustamente il diritto, costituzionalmente garantito, alla progressione di carriera ed alla scelta della posizione lavorativa più confacente alle proprie scelte di vita.

Del resto, si consideri che, nel settore scolastico, le tornate di reclutamento per il profilo dirigenziale hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che gli ultimi concorsi ordinari sono stati banditi nel 2011 e nel 2004.

Pertanto, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziari e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, i ricorrenti non avrebbero certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera dirigenziale.

P Q M

29

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 2 ottobre 2018

(avv. Guido Marone)

*A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – R O
M A*

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 COD. PROC. AMM.

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe dall'avv. Guido Marone, evidenziano la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che – a quanto è dato sapere – la prova concorsuale scritta si svolgerà il 18 ottobre 2018.

Con ogni evidenza, infatti, l'espletamento di tale prova è suscettibile di consolidare gli effetti discriminatori dell'ingiusta esclusione subita dai ricorrenti, cristallizzando così la lesione dei diritti e degli interessi di cui si chiede tutela con il presente giudizio.

Al riguardo si rappresenta che risultano già fissate Camere di Consiglio per il giorno 9 ottobre p.v. per l'esame di istanze cautelari attinenti a questioni identiche a quelle proposte con il presente ricorso.

30

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Napoli – Roma, 2 ottobre 2018

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 2 ottobre 2018

(avv. Guido Marone)»

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325.

Napoli – Roma, 14 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

31

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami

ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito della ricorrente,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;

- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli –Roma, 14 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 14 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO

Ruolo:4.6 Avvocato

Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Data:14/10/2019 11:58:48

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 – 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 5577/2020 del 27.05.2020, nel giudizio R.G.n. 10893/2018.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 10893/2018).